



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

## NOTA ILLUSTRATIVA

A conclusione del procedimento di valutazione effettuato dalla Commissione, istituita con DM del 24 dicembre 2010 n. 969 prot. (**all.1**), per la formulazione dei giudizi di merito sulle attività e i programmi degli Enti aspiranti al finanziamento previsto dal Regolamento adottato con D.M. febbraio 2008, n. 44, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 2008 (**all. 2**), preliminarmente si ricorda che, in base a tale D.M., è stata attribuita efficacia triennale all'elenco degli enti che possono usufruire dei contributi per il loro finanziamento (articolo 1, comma 1, del D.M. n. 44/2008 citato) e che i soggetti legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi in questione sono *“gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca”* (art. 1, comma 1, D.M. n. 44/2008 citato).

Sono, pertanto, esclusi dalla concessione dei benefici predetti *“gli enti pubblici di ricerca, le università statali, e non statali e i loro consorzi e le loro fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto, nel corso del medesimo esercizio, contributi di finanziamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, carico del bilancio dello Stato”* (art. 1, comma 2, D.M. n. 44/2008 citato).

I criteri per la valutazione e selezione delle domande sono contenuti nell'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D.M. n. 44/2008 citato e sono sostanzialmente quelli già indicati nell'art. 2 dell'abrogato Regolamento n. 623/1996, ponendo, tuttavia, maggiormente l'accento sulla coerenza e congruità del contributo richiesto sia rispetto alle attività svolte e programmate sia rispetto ai flussi di bilancio dell'ente.

In base al predetto articolo 3, la valutazione e la selezione delle domande è effettuata da una commissione composta da cinque esperti tecnico-scientifici (comma 1), che può avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualità e della rilevanza dei programmi.

Dall'efficacia triennale dell'elenco degli enti ammessi ad usufruire dei contributi per il loro finanziamento discende che il contributo è erogato in due soluzioni (50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo in base al comma 1 dell'art. 5 del D.M. n. 44/2008 citato) e che eventuali aumenti dello stanziamento complessivo previsto nella legge finanziaria, solo se superiori al 20% dell'anno precedente, determinano l'aggiornamento dell'elenco predetto.



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Dall'efficacia triennale discende, inoltre, che gli uffici devono effettuare il controllo e il monitoraggio delle attività svolte e delle spese sostenute dagli enti ammessi al contributo (art. 4, comma 1, D.M. n. 44/2008 citato) e che il giudizio negativo sulle predette attività o la mancata rendicontazione nei tempi e nei modi indicati dal bando comportano la revoca dei finanziamenti e l'obbligo del recupero delle somme già erogate; a cura dell'Amministrazione e all'esito di un procedimento amministrativo di accertamento dell'inadempimento da parte dell'ente alle prescrizioni del Regolamento.

Con Decreto in data 25 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2010, sono stati indicati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in questione, in linea con le prescrizioni contenute nel citato Regolamento n. 44/2008, e sono stati individuati i termini e le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti partecipanti alla procedura di selezione (*all. 3*).

- La Commissione si è attenuta ai criteri indicati dal predetto Regolamento, tenendo, quindi, conto nel processo di valutazione, che, attesa l'efficacia triennale dell'elenco, ha richiesto maggiori approfondimenti, anche se non è stato necessario avvalersi degli esperti e/o studiosi di settore, sulle attività e sui risultati degli Enti, anche attraverso il loro piano programmatico e progettuale e l'analisi dei consuntivi finanziari e tecnico/scientifici.

Per quanto riguarda l'entità del contributo assegnato, esso è stato determinato sulla base del giudizio espresso con riferimento ai criteri previsti nel Regolamento e nel Decreto Direttoriale, ed, in particolare, alla rilevanza della produzione scientifica, alla tradizione storica dell'Ente, all'interesse scientifico e alla capacità di realizzazione dei progetti in corso. Si è tenuta, inoltre, in considerazione l'entità dei contributi erogati alle stesse istituzioni negli anni precedenti e ai consuntivi di attività relative.

Nel procedere alla determinazione del contributo finanziario da erogarsi alle singole Istituzioni, la Commissione ha altresì tenuto conto dei contributi ordinari che questi ricevono annualmente sul bilancio del MIUR o da altre fonti di finanziamento statali, verificando così come prescrive la lettera c) del più volte citato art. 3 del Regolamento, la coerenza e la congruità delle richieste in rapporto all'entità delle altre fonti di finanziamento statali.

- La Commissione ha preso visione dell'elenco contenente i nominativi degli Enti richiedenti, le finalità delle domande e l'importo del contributo richiesto (*all. 4*).

Dall'elenco risultano pervenute n. 133 domande per un importo complessivo di € 57.604.847,00; è stata esclusa la domanda presentata dalla Compagnia della Musica in Roma per mancanza del requisito della personalità giuridica espressamente richiesto dal citato Regolamento di cui al D.M. n. 44/08.

Per quanto riguarda la domanda presentata dall'Istituto di Studi Politici S. Pio V, occorre ricordare che il finanziamento dell'Istituto, nella misura di 1.500.000,00 annui, è previsto dalla legge 26 ottobre 2003, n. 293.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Preso atto di quanto sopra la Commissione constata che la somma effettivamente disponibile è di € 2.989.851,00 (sottratto l'importo di 1.500.000,00 assegnato all'Istituto san Pio V dallo stanziamento di euro 4.489.851,00) che è **nettamente inferiore** rispetto a quella effettivamente disponibile lo scorso anno (€ 6.144.409,48, detratto l'importo attribuito *ex lege* all'Istituto S. Pio V).

- La Commissione ha ritenuto non finanziabili n° 10 Enti, riportati nell'elenco di cui all'*all. 5*.
- Sono stati ritenuti infine meritevoli di finanziamento n° 122 Enti che sono riportati nell'allegato elenco (*all. 6*) con le indicazioni dell'importo a ciascuno assegnato.

La Commissione, infine, intende sottolineare che l'oggettiva difficoltà di assegnare uno stanziamento, la cui entità è stata così significativamente ridotta, non potendo distribuirlo "a pioggia" alla luce delle chiare prescrizioni contenute nel citato Regolamento n. 44/2008, è stata acuita dalla circostanza, di per se stessa assolutamente positiva, che il livello qualitativo medio dell'attività degli Enti che hanno presentato le domande era elevato e corrispondeva a standards superiori alla sufficienza.

**II PRESIDENTE della COMMISSIONE**  
(Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli)